

Tribunale penale cantonale e giudici supplenti

Risposta del 25 giugno 2019 all'interpellanza presentata il 7 giugno 2019 da Matteo Pronzini e cofirmatari per l'MPS-POP-Indipendenti

PRONZINI M. - Mi rimetto al testo e ascolto con attenzione le risposte del ministro Gobbi.

GOBBI N., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - È importante la premessa che mi accingo a fare. La maggior parte delle domande poste dagli interpellanti sono di competenza dell'Autorità giudiziaria e sfuggono quindi, in virtù del principio della separazione dei poteri, sia al potere esecutivo sia a quello legislativo. Ciò posto, il Consiglio di Stato, per il tramite del Dipartimento delle istituzioni (DI), ha interpellato il Tribunale penale cantonale in merito a questo atto parlamentare. Per quanto possibile quest'ultimo ha fornito le proprie osservazioni nelle tempistiche sancite dalla Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato [RL 2.4.1.1]. Per le ulteriori richieste cui il Tribunale in questione non ha potuto dare seguito è stato consultato il Consiglio della Magistratura. Alle domande dell'interpellanza rispondiamo come segue.

1. *Nel 2017 a quanti processi hanno partecipato i singoli giudici supplenti (suddivisi tra giudice unico, presidente, giudice a latere)?*
2. *Nel 2018 a quanti processi hanno partecipato i singoli giudici supplenti (suddivisi tra giudice unico, presidente, giudice a latere)?*
3. *Nel 2019 (gennaio-maggio) a quanti processi hanno partecipato i singoli giudici supplenti (suddivisi tra giudice unico, presidente, giudice a latere)?*

Il Consiglio di Stato non dispone di tali informazioni e statistiche, le quali sono di competenza del Consiglio della Magistratura. Si può comunque rilevare che, a eccezione dei reati relativi alla sfera intima delle persone, laddove è imposta la presenza di almeno un membro dello stesso sesso della vittima (art. 335 cpv. 4 del Codice di procedura penale), la legge non prevede criteri quantitativi per la costituzione delle Corti. Essa avviene a seconda della disponibilità e della qualità dei singoli giudici supplenti.

4. *A chi spetta la scelta di "convocare" i giudici supplenti?*
5. *Sulla base di quali criteri vengono convocati?*

Per rispondere ai due quesiti si fa riferimento all'art. 52 cpv. 1 della Legge sull'organizzazione giudiziaria [RL 177.100] secondo cui «*in caso di ricsuzione e d'impedimento dei membri del Tribunale penale cantonale chi dirige il procedimento designa i sostituti tra i supplenti dei Tribunali di appello attribuiti al Tribunale penale cantonale*». Di conseguenza è l'Autorità giudiziaria ad avere la competenza per le convocazioni dei giudici supplenti.

6. *Ha discusso delle dimissioni dell'avv. Brenno Martignoni Polti? Se sì, a quali conclusioni è giunto? Se no, per quali ragioni non ha ritenuto necessario discuterne?*

Le dimissioni dell'avv. Martignoni Polti, delle quali il Tribunale, Il Governo e il Dipartimento competente hanno appreso a mezzo stampa, non sono state previamente discusse né con il Presidente del Tribunale penale cantonale né con il Governo e nemmeno con il Dipartimento competente.

7. *Lo scorso 3 agosto 2018 il Consiglio di Stato ha "nominato" la giudice supplente Manuela Frequin Taminelli quale "giudice straordinario". Sulla base di quali criteri la giudice supplente Manuela Frequin Taminelli è stata preferita agli altri sette suoi colleghi giudici supplenti?*

Sulla base della risoluzione governativa n. 35/29 del 3 agosto 2018, il Consiglio di Stato ha designato l'avvocato Manuela Frequin Taminelli giudice supplente, come da proposta e secondo le motivazioni del Presidente del Tribunale penale cantonale, in particolare, alla luce degli anni di collaborazione dell'avvocato sopra citato con il Tribunale stesso, dapprima come Vice-cancelliera redattrice e in seguito come giudice a latere cui è già stata affidata la direzione di alcuni processi derivati da decreti d'accusa per ovviare almeno in parte al noto sovraccarico. Per il resto si rinvia a quanto già indicato al deputato Pronzini in occasione della risposta all'interpellanza¹ del 4 agosto 2018 (v. punti 3 e 4 della risposta governativa).

8. *Per i casi in giacenza, nel 2018, quale è stato il tempo medio, minimo e massimo d'evasione (dall'entrata dal caso alla chiusura)?*

Queste informazioni sono di competenza del Consiglio della Magistratura e non sono mai trasmesse al DI.

9. *Per quale ragione non si è provveduto ad evadere il "preoccupante numero di casi in giacenza" – che a fine 2018 risulta essere ancora superiore ai 200 casi – tramite un utilizzo maggiore dei giudici supplenti?*

Premesso che anche il riscontro a questa domanda pertiene alle competenze del Consiglio della Magistratura, deve essere rilevato che l'impiego dei giudici supplenti come magistrati ordinari, oltre a essere stato criticato in passato dal Tribunale federale, è stato stralciato dallo stesso Gran Consiglio agli inizi dell'anno 2000 in occasione del dibattito dell'istituzione del quarto giudice al Tribunale penale cantonale, da cui era emersa la difficoltà nel dare a un supplente la funzione di giudice unico delle Assise correzionali (v. messaggio² n. 4966 del 25 gennaio 2000, pag. 12).

PRONZINI M. - Non replico e dichiaro solo che non sono soddisfatto.

Insoddisfatto l'interpellante, l'atto parlamentare è dichiarato evaso.

¹ [Interpellanza](#): *Interferenze del Consiglio di Stato nelle prerogative del Gran Consiglio in materia di elezione dei magistrati dell'ordine giudiziario*, Matteo Pronzini, 04.08.2018. [Risposta](#) del Consiglio di Stato del 17.09.2018.

² [Messaggio n. 4966](#): *Potenziamento del Ministero pubblico e del Tribunale penale cantonale*, 25.01.2000.